



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO. ROMA

SEZIONE IVB

III RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

nel ricorso R.G. n. 612/2023

Nell'interesse del **COMUNE DI ARZACHENA** (c.f. 82000900900/ p. iva 00330040908), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, avv. Roberto Ragnedda (RGNRRT80A21G015R), rappresentato e difeso come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Stefano Forgiarini (FRGSFN65L07L093C) Dirigente dell'Avvocatura Comunale, insieme al quale elegge domicilio fisico in Arzachena in Via Firenze n. 2 e domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatura@pec.comunearzachena.it.

Per le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente giudizio si indicano i seguenti recapiti: fax: 078982049 – p.e.c.: avvocatura@pec.comunearzachena.it

(Ricorrente)

contro

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (c.f. 97828370581) , in persona del legale rappresentante *p.t.* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (c.f. 80188230587) in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura



Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE (c.f.: 80188230587) in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f. 80415740580), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it;

MINISTERO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE, (c.f.: 95058740630) in persona del legale rappresentante *p.t.* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it.

(Resistenti)

e nei confronti di

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (c.f. 01798300610) pec: cvolturno@pec.comune.castelvolturno.ce.it,in persona del Sindaco *p.t.*, con sede in Piazza Annunziata n. 1, 81030 Castel Volturno (CE);

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA (c.f. 81000350819) pec: protocollo.campobellodimazara@pec.it, in persona del Sindaco *p.t.*, con sede in Via G. Garibaldi, n. 11, 91021 Campobello di Mazara (TP):



COMUNE DI FISCIANO (Cod. Fiscale - P. IVA: 00267790657), pec: protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it, in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Gaetano Sessa, 84084 Fisciano (SA).

(Controinteressati)

per l'annullamento

dell'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione – II semestre – M5C3 – Investimento 1.2 “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie” – Fondo per l'avvio delle opere indifferibili – anno 2023, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione – Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, in data 09 giugno 2023, nella parte in cui non è previsto che il Comune di Arzachena sia tra gli enti potenzialmente destinatari della preassegnazione relativa al II semestre 2023

del decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 55/2023, pubblicato sul sito istituzionale della predetta Agenzia, il 21.03.2023, col quale è stato integralmente sostituito il Decreto del Direttore Generale del 19 dicembre 2022, n. 473; sono stati approvati gli atti relativi ai lavori della Commissione di selezione dell'Avviso Pubblico per la selezione di progetti da finanziarie nell'ambito del PNRR Missione5- inclusione sociale – componente 3 – interventi speciali per la coesione territoriale – investimento 2 – valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU; è stata approvata la nuova proposta del Responsabile di misura trasmessa con la nota prot.n. 8117/2023 di conferma di quella di cui alla nota prot. 2702/2022, opportunamente aggiornata in esito alle conclusioni scaturite dai riesami comunicati dal Presidente della Commissione con la nota prot. n. 6236/2023; è stata approvata la graduatoria di merito a valore sull'Avviso, come riformulata e sono stati ammessi a finanziamenti i relativi progetti riportati



in allegato 1; è stato approvato l'elenco dei progetti idonei a valere sull'Avviso come riformulato; è stato approvato l'elenco dei progetti non ammissibili a valere sull'Avviso, come emerso dalla compensazione tra le due procedure, riportato in allegato 3; è stato approvato l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento a valere sulla procedura concertativo negoziale, come riformulata e riportata nell'allegato 4; è stato approvato l'elenco dei progetti esclusi a valere sulla procedura concertativo negoziale, riportato nell'allegato 5;

dell'allegato 1, recante "*graduatoria di merito avviso*" nella parte in cui non include il progetto del Comune di Arzachena;

dell'allegato 2, recante "*progetti idonei avviso*" nella parte in cui non include il progetto del Comune di Arzachena;

dell'allegato 3, recante "*elenco proposte progettuali non ammissibili*" nella parte in cui, al n. 13, vi include il progetto del Comune di Arzachena con la seguente motivazione: "*L'Ente non ha fornito evidenza dell'effettiva destinazione e trascrizione di tutti i beni oggetto dell'intervento indicati all'allegato 2*";

dell'allegato 4, recante "*elenco dei progetti ammessi a finanziamento sulla procedura concertativo negoziale*" nella parte in cui non prevede l'ammissione del progetto proposto dal Comune di Arzachena;

nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e consequenziale, inclusi i verbali della Commissione di valutazione, compresi quelli relativi alla procedura di riesame delle richieste di chiarimenti ed alle verifiche di ammissibilità delle domande nella parte in cui è stata disposta l'esclusione del Comune di Arzachena; tutti gli atti del R.U.P. e le conseguenti convenzioni di assegnazione delle risorse, se stipulate, ai Comuni inseriti nelle graduatorie degli enti individuati come attuatori (atti ad oggi non conosciuti) a valere tanto sull'Avviso pubblico quanto sulla procedura concertativo- negoziale;



e per l'effetto

per la conseguente riammissione della domanda del Comune di Arzachena al prosieguo della procedura ed, in particolare, alla valutazione nel merito del progetto presentato anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della sua domanda di finanziamento, ed il suo inserimento in graduatoria sulla base del punteggio conseguito (a valere sull'avviso pubblico) e/od alla sua ammissione alla negoziazione nell'ambito della procedura concertativo-negoziale;

in aggiunta agli atti già impugnati col

ricorso principale

per l'annullamento

del decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 473/2022 del 19.12.2022;

dei suoi allegati 1,2,3 e 4;

dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 5 – inclusione e coesione – componente 3 – interventi speciale per la coesione territoriale – Investimento 2 – valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione Europea – next generation , emanato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale nelle parti in cui richiede ai fini dell'ammissione del progetto, il provvedimento di destinazione dell'ANBSC e la trascrizione ed iscrizione del bene presso la conservatoria dei registri immobiliari tra i beni del patrimonio indisponibile del soggetto proponente;

della nota del R.U.P. dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 05.08.2022 – soccorso istruttorio;



nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e consequenziale, inclusi i verbali della commissione di valutazione , compresi quelli relativi alle verifiche di ammissibilità delle domande nella parte in cui è stata disposta l'esclusione del Comune di Arzachena; tutti gli atti del R.U.P. e le conseguenti convenzioni di assegnazione delle risorse, se stipulate, ai Comuni inseriti nelle graduatorie dei "vincitori" (atti ad oggi non conosciuti) a valere tanto sull'Avviso pubblico quanto sulla procedura concertativo- negoziale:

e per l'effetto

per la conseguente riammissione della domanda del Comune di Arzachena al prosieguo della procedura ed , in particolare, alla valutazione nel merito del progetto presentato anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della sua domanda di finanziamento, ed il suo inserimento in graduatoria sulla base del punteggio conseguito (a valere sull'avviso pubblico) e/od alla sua ammissione alla negoziazione nell'ambito della procedura concertativo-negoziale.

col

I ricorso per motivi aggiunti

per l'annullamento:

dell'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione con riferimento all'avviso pubblico M5C3 I2 "*valorizzazione dei beni confiscati alle mafie*" –Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 – datato 10.01.2023, a firma del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, pubblicato il 12.01.2023 sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, per la parte nella quale non prevede il Comune di Arzachena tra i Comuni potenziali destinatari della preassegnazione del



contributo del 10 per cento per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 sulle opere progettuali ammessi al finanziamento con i fondi del PNRR;

di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuti.

Col

II ricorso per motivi aggiunti

del decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 55/2023, pubblicato sul sito istituzionale della predetta Agenzia, il 21.03.2023, col quale è stato integralmente sostituito il Decreto del Direttore Generale del 19 dicembre 2022, n. 473; sono stati approvati gli atti relativi ai lavori della Commissione di selezione dell'Avviso Pubblico per la selezione di progetti da finanziarie nell'ambito del PNRR Missione5- inclusione sociale – componente 3 – interventi speciali per la coesione territoriale – investimento 2 – valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU; è stata approvata la nuova proposta del Responsabile di misura trasmessa con la nota prot.n. 8117/2023 di conferma di quella di cui alla nota prot. 2702/2022, opportunamente aggiornata in esito alle conclusioni scaturite dai riesami comunicati dal Presidente della Commissione con la nota prot. n. 6236/2023; è stata approvata la graduatoria di merito a valore sull'Avviso, come riformulata e sono stati ammessi a finanziamenti i relativi progetti riportati in allegato 1; è stato approvato l'elenco dei progetti idonei a valere sull'Avviso come riformulato; è stato approvato l'elenco dei progetti non ammissibili a valere sull'Avviso, come emerso dalla compensazione tra le due procedure, riportato in allegato 3; è stato approvato l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento a valere sulla procedura concertativo negoziale, come riformulata e riportata nell'allegato 4; è stato approvato l'elenco dei progetti esclusi a valere sulla procedura concertativo negoziale, riportato nell'allegato 5;



dell'allegato 1, recante "*graduatoria di merito avviso*" nella parte in cui non include il progetto del Comune di Arzachena;

dell'allegato 2, recante "*progetti idonei avviso*" nella parte in cui non include il progetto del Comune di Arzachena;

dell'allegato 3, recante "*elenco proposte progettuali non ammissibili*" nella parte in cui, al n. 13, vi include il progetto del Comune di Arzachena con la seguente motivazione: "*L'Ente non ha fornito evidenza dell'effettiva destinazione e trascrizione di tutti i beni oggetto dell'intervento indicati all'allegato 2*";

dell'allegato 4, recante "*elenco dei progetti ammessi a finanziamento sulla procedura concertativo negoziale*" nella parte in cui non prevede l'ammissione del progetto proposto dal Comune di Arzachena;

nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e consequenziale, inclusi i verbali della Commissione di valutazione, compresi quelli relativi alla procedura di riesame delle richieste di chiarimenti ed alle verifiche di ammissibilità delle domande nella parte in cui è stata disposta l'esclusione del Comune di Arzachena; tutti gli atti del R.U.P. e le conseguenti convenzioni di assegnazione delle risorse, se stipulate, ai Comuni inseriti nelle graduatorie degli enti individuati come attuatori (atti ad oggi non conosciuti) a valere tanto sull'Avviso pubblico quanto sulla procedura concertativo- negoziale;

e per l'effetto

per la conseguente riammissione della domanda del Comune di Arzachena al prosieguo della procedura ed, in particolare, alla valutazione nel merito del progetto presentato anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della sua domanda di finanziamento, ed il suo inserimento in graduatoria sulla base del punteggio conseguito (a valere sull'avviso pubblico) e/od alla sua



ammissione alla negoziazione nell'ambito della procedura concertativo-negoziiale;

IN FATTO

1. Il Comune di Arzachena, nelle date 24.03.2022 e 31.03.2022, ha presentato duplice *“domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione di progetti di valorizzazione dei beni confiscati finanziato dall’Unione europea – Next generation EU a valore sul PNRR – M5C3 investimento 2 – valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”* a valere sull’Avviso Pubblico e sulla procedura concertativo-negoziiale, in risposta all’ Avviso Pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (approvato con decreto n. 264, del 23.11.2021) *“per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 5 – inclusione e coesione – Componente 3 – interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 – Valorizzazione dei beni confiscato alle mafie finanziato dall’Unione Europea - Next Generation”* pubblicato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

2. In particolare, ha chiesto di partecipare a detto Avviso Pubblico con riferimento, anche, alla procedura negoziata, per la realizzazione, su un compendio immobiliare a suo tempo confiscato ai componenti della banda della Magliana, del progetto denominato *“Saloni – parco dell’inclusione”* per un importo, richiesto a finanziamento, pari ad € 2.500.000,00, a valere sul citato avviso.

3. La finalità perseguita dall’avviso, infatti, è quella di favorire la valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie a beneficio della collettività e delle nuove generazioni.



4. Come richiesto dall'art. 6 dell'Avviso pubblico, il Comune di Arzachena ha presentato la relativa domanda di partecipazione corredata dei relativi allegati (nn.1, 2 e 3) e dei documenti richiesti dal n. 3, ossia copia del provvedimento di destinazione dell'ANBSC, copia della trascrizione del compendio immobiliare rilasciato dalla competente Conservatoria dei registri immobiliari; gli elaborati grafici e le planimetrie dell'intervento; il computo metrico estimativo ed i rilievi fotografici del bene da valorizzare.

5. Tuttavia, in data 05 agosto 2022 (prot. n. 47316) il R.U.P., su richiesta della Commissione di Valutazione, al fine di valutare l'ammissibilità della candidatura del Comune di Arzachena, attivava il soccorso istruttorio per ottenere gli opportuni chiarimenti *"in merito alla coerenza tra quanto riportato nel decreto di destinazione, nell'atto di trascrizione e le indicazioni catastali del bene oggetto di intervento riportate nell'allegato 2"* assegnando il termine perentorio di gg. 7 per il riscontro, comprensivo degli eventuali allegati.

6. Il Comune di Arzachena il 10 agosto 2022, entro il suddetto termine perentorio, formulava, ed inoltrava a mezzo p.e.c. all'Agenzia per la Coesione del Territorio, la nota di riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, rappresentando, in sintesi, che: il compendio immobiliare oggetto dell'intervento proposto, confiscato alla criminalità organizzata (banda della Magliana), aveva una superficie complessiva di ha 07.50.45, ed era stato assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Arzachena con decreto dell'Agenzia del Demanio – Direzione Generale Beni Confiscati prot. n. 15864 del 21.05.2004.

Successivamente, il Banco di Sardegna, creditore ipotecario, a seguito di espletamento di relativa procedura espropriativa immobiliare su detto compendio, ne otteneva l'assegnazione in proprietà da parte del G.E. del Tribunale di Tempio Pausania, acquisto che veniva confermato dalla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari [*rectius*: Tribunale di Tempio Pausania], con



sentenza n. 420/2015 del 08.07.2015. Nonostante l'esito del giudizio favorevole al Banco di Sardegna, il Comune di Arzachena otteneva da quest'ultimo, a titolo gratuito, la cessione di gran parte del compendio, per una superficie, appunto, di ha 07.50.45, per attuare le finalità pubbliche per le quali era stata disposta, a suo tempo, la confisca penale da parte del Tribunale di Roma (come si legge nella nota di riscontro: *tale passaggio a favore del Comune di Arzachena (DCC 3/2016) mantiene ab originem le peculiarità proprie del Decreto Direzione Generale Beni Confiscati n. 15864/2004 con trascrizione al patrimonio indisponibile del Comune per finalità istituzionali e sociali*). Il compendio in parola, quindi, risulta essere stato, dapprima, confiscato dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato e trasferito al Comune di Arzachena, successivamente, trasferito al Banco di Sardegna, nel 2015, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari [*rectius*: Tribunale di Tempio Pausania], n. 420/2015, ed infine da quest'ultimo ri-trasferito al Comune di Arzachena, in data 09.08.2016, "*con gli stessi vincoli derivanti dal Decreto di confisca a suo favore del 21.05.2004*", e ritualmente trascritto presso la Conservatorio dei registri immobiliari di Tempio Pausania

7. Nonostante tale esauriente e documentata risposta fornita dal Comune di Arzachena in sede di soccorso istruttorio, tesa a mettere in evidenza la coerenza esistente tra l'originario atto di confisca (e di assegnazione del compendio al Comune di Arzachena), l'atto di cessione gratuita e la conseguente trascrizione nei registri immobiliari con la corrispondente indicazione dei mappali ceduti, in data 19.12.2022, a seguito della pubblicazione del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, n. 473/2022, si apprendeva che la domanda di finanziamento presentata dal Comune di Arzachena era stata dichiarata inammissibile ed inserita nell'allegato 3 al suddetto Decreto, al n. 17 dell' "*elenco progetti non ammissibili avviso*" per non avere l'Ente "*fornito evidenza dell'effettiva destinazione e trascrizione di tutti i beni oggetto di*



intervento indicati all'allegato 2". Quanto all'esito della domanda rivolta alla procedura concertativo-negoziabile, se ne deduceva, anche per essa, in assenza di un'espressa motivazione da parte della Commissione di valutazione e della stessa Agenzia per la Coesione Territoriale, l'inammissibilità, non risultando il progetto del Comune di Arzachena inserito nell'Allegato 4 al Decreto D.G. n. 473/22 , "elenco progetti ammessi a finanziamento sulla procedura concertativo-negoziabile" né nell'allegato 5, contenente "elenco progetti esclusi sulla procedura negoziabile".

8. A fronte di 605 domande fatte pervenire in risposta all'Avviso Pubblico per la valorizzazione dei beni confiscati alla mafie, solo 242 risultano essere i progetti finanziati con 249,5 milioni di euro del PNRR, nessun Comune della Sardegna risulta essere incluso tra questi; 165 sono stati i progetti risultati idonei ma non finanziati, tra i quali i progetti presentati da due Comuni della Sardegna, e ciò sebbene l'avviso pubblico sia rivolto al finanziamento di progetti da realizzare nei territori delle sole regioni meridionali d'Italia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

9. Quanto alla procedura concertativo-negoziabile, su 60 progetti pervenuti all'Agenzia, solo 12 sono stati ammessi a finanziamento, per un valore di 50,2 milioni di euro. Tra questi non risulta alcun Comune della Sardegna.

10. Il Comune di Arzachena, pertanto, con atto notificato alle parti l'11.01.2023 ha promosso il presente ricorso dinanzi all'intestato T.A.R. per chiedere l'annullamento, in parte, qua, del decreto D.G. n. 473/2022, del 19.12.2022, fatto oggetto di impugnazione, invocando, anche, l'adozione delle misure cautelari.

11. Fissata la camera di consiglio per il giorno 24.01.2023, si costituivano in giudizio, mediante l'Avvocatura Generale dello Stato, le Amministrazioni



centrali; si costituiva, inoltre, tra i controinteressati, il Comune di Napoli e l'Agenzia. Agrorinasce srl.

12. All'esito della predetta udienza, l'adito T.a.r. emetteva l'ordinanza n. 1416/2023, pubblicata il 26.01.2023, con la quale dava atto della rinuncia del Comune di Arzachena alla domanda cautelare, accoglieva l'istanza per la notifica per pubblici proclami e disponeva per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti inseriti nell'elenco degli ammessi e finanziabili, autorizzando, di conseguenza, il Comune di Arzachena alla notifica per pubblici proclami in considerazione dell'elevato numero di destinatari ed assegnando all'uopo il termine di gg. 15; fissava, quindi, per il 18.04.2023 l'udienza di merito.

13. Il Comune di Arzachena provvedeva tempestivamente, in data 27.01.2023, agli adempimenti di cui sopra, relativi alla notifica per pubblici proclami nei confronti degli Enti controinteressati.

14. In data 02.02.2023, il Comune di Arzachena notificava "*ricorso per motivi aggiunti, con istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami*" per l'annullamento dell'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione con riferimento all'avviso pubblico M5C3 I2 "valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023, datato 10.01.2023, a firma del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione territoriale, per la parte nella quale non prevedeva il Comune di Arzachena tra gli Enti potenziali destinatari della preassegnazione del contributo del 10% per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno in corso.

15. In data 06.03.2023, l'Avvocatura dello Stato depositava al PAT la memoria a difesa delle ragioni delle Amministrazioni Centrali chiamate in giudizio.

16. Nelle more dell'udienza di merito del 18.04.2023, il Direttore Generale ff dell'Agenzia per la Coesione Territoriale pubblicava sul sito istituzionale



dell'Ente, in data 21.03.2023, il nuovo decreto n. 55/2023, sostitutivo del precedente numerato 473, del 19.12.2022, col quale approvava gli atti relativi ai lavori della Commissione di selezione dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la selezione di progetti da finanziare nell'ambito del PNRR M5C3I2; la nuova proposta aggiornata in esito alle conclusioni scaturite dai riesami comunicati dal Presidente della Commissione e le relative graduatorie, contenute negli allegati 1,2,3,4,5, da cui si evince, ancora una volta, nonostante le delucidazioni fornite al R.U.P. e i proposti ricorsi giurisdizionali sopra menzionati, che il progetto presentato dal Comune di Arzachena viene incluso tra quelli ritenuti *“non ammissibili”* (allegato 3) per non avere l'Ente *“fornito evidenza dell'effettiva destinazione e trascrizione di tutti i beni oggetto di intervento indicati all'allegato 2”*; si evince, inoltre, che la proposta progettuale del Comune di Arzachena non risulta nell'allegato 4 *“elenco progetti ammessi a finanziamento sulla procedura concertativo negoziale”* né risultano esplicitate le ragioni dell'esclusione.

17. In data 09.06.2023 sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale è stato pubblicato l'elenco degli enti potenzialmente destinatari della preassegnazione – II semestre – M5C3 Investimento 1.2. *“Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie – Fondo per l'avvio delle opere indifferibili – anno 2023*

18. Evidente è il grave pregiudizio subito dal Comune di Arzachena, il quale, dopo aver investito importanti risorse nella redazione del progetto, trasmesso la domanda nei termini e risposto, altrettanto tempestivamente ed esaurientemente alla richiesta di soccorso istruttorio, mettendo in evidenza la coerenza dei dati come richiesto dal R.U.P., e nonostante i proposti ricorsi giurisdizionali nei quali si è contestata la decisione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale resistente di non valutare la proposta del Comune di Arzachena tanto sull'avviso pubblico quanto sulla procedura concertativo-negoziale, per un inspiegabile ed oscuro



assunto vizio attinente alla “destinazione e trascrizione” dei beni oggetto di intervento, non ha ricevuto nemmeno una valutazione di merito della proposta presentata, con la conseguenza di vedersi preclusa la possibilità di ottenere il richiesto finanziamento per l’attuazione del programmato “Parco delle inclusioni” su beni immobiliari sottratti alla criminalità organizzata, e di conseguenza di non poter beneficiare della seconda tranche, per il secondo semestre del 2023, dei fondi per l’avvio delle opere indifferibili per l’anno 2023, relativamente agli interventi per opere pubbliche finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR

19. Da qui la necessità di rivolgersi al G.A. col presente ricorso per motivi aggiunti volto ad ottenere, previo annullamento degli atti impugnati, l’inserimento del Comune di Arzachena nell’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione del II semestre del 2023.

IN DIRITTO

§1. Illegittimità derivata (dell’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione – II semestre) dall’illegittimità del Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 473/2022, del 12.12.2022, con tutti i suoi allegati 1,2,3,4,5, del Decreto del D.G. che lo ha sostituito, n. 55/2023 del 21.03.2023 e dei suoi 5 allegati per i motivi dedotti col ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti: Eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto d’istruttoria e di motivazione; ingiustizia manifesta; violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.

Come esposto nella parte in fatto, il progetto presentato dal Comune di Arzachena è stato ritenuto inammissibile dall’Agenzia per la Coesione Territoriale in quanto l’Ente non avrebbe: *“fornito evidenza dell’effettiva destinazione e trascrizione di*



tutti i beni oggetto di intervento indicati all'allegato 2" (allegato 3, del Decreto del Direttore Generale dell'Agencia per la Coesione Territoriale, n. 473/2022, del 19.12.2022).

Le ragioni della dichiarata inammissibilità del progetto presentato dal Comune di Arzachena non sono condivisibili, avendo l'Ente specificato, sia in sede di presentazione della domanda di finanziamento sia in quella di attivato soccorso istruttorio, tanto l'effettiva destinazione a "parco pubblico" del compendio immobiliare già oggetto della confisca penale da parte dell'Amministrazione Finanziaria, quanto l'intervenuta sua trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Invero, in sede di soccorso istruttorio, il Comune di Arzachena, ha fornito al R.U.P. richiedente l'atto di "cessione gratuita e vincolata" (del marzo 2016, a rogito dott. Giovanni Maniga, Notaio in Sassari) col quale il Banco di Sardegna ha traslato all'Ente il compendio immobiliare in questione, già fatto oggetto di confisca penale con decreto n. 79/98 P.M., del 14.06.2000 emesso dal Tribunale di Roma – IV sezione penale Misure di Prevenzione (confermato dalla Corte d'Appello di Roma, sezione II Penale, con decreto n. 65/2000 in data 31.07.2001, divenuto definitivo in data 08.10.2002, a seguito di sentenza della Corte di Cassazione, sezione II), e già trasferito, dall'Agencia del Demanio, al patrimonio indisponibile del Comune di Arzachena con provvedimento del 21.05.2004, per *"finalità istituzionali e sociali, in particolare per la realizzazione di un cimitero monumentale e di un parco strutturato per offrire servizi socio-assistenziali-educativi a favore di categorie svantaggiate, nonché attività destinate ad animazione studio e ricerca culturale ed ambientale in favore dei bambini ed elle scuole in genere"*, trascritto a Tempio Pausania l'11 aprile 2006, R.G. 4791, R.P. 3198, contro il Banco di Sardegna ed a favore del patrimonio indisponibile del Comune di Arzachena.



Come si legge nel citato atto di “cessione gratuita e vincolata” al Comune di Arzachena, titolo in forza del quale oggi il Comune di Arzachena vanta il diritto dominicale sul compendio immobiliare oggetto del programmato intervento da finanziare con i fondi del PNRR: *“detti terreni erano stati precedentemente aggiudicati e trasferiti in data 5 settembre 2000 al Banco di Sardegna S.p.a. dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Tempio Pausania, nel processo di esecuzione immobiliare n. 23/93 con decreto trascritto a Tempio Pausania il 29 settembre 2000, R.G. 7432. R.P. 5080; che a conclusione di un’articolata vertenza, il Tribunale di Tempio Pausania, sentenza n. 420/2015 in data 8 luglio 2015, R.G. 63/2015, accogliendo la domanda del Banco di Sardegna S.p.a., stanti l’inopponibilità della confisca nei confronti del Banco di Sardegna S.p.a. e la conseguente piena validità ed efficacia del decreto di trasferimento del 5 settembre 2000, ha stabilito che il Banco di Sardegna S.p.a. è proprietario degli immobili in discorso e che comunque sugli stessi non ha alcun diritto di proprietà il Comune di Arzachena;*

(...) che il Comune di Arzachena, aveva precedentemente manifestato l’intenzione di destinare parte dei detti terreni, cioè quelli distinti in catasto al foglio 29 con imappali 722, 723, 717, 716, 14, 719, 718, 715, 714, 713, 68, 79, 711, 712, 16, 66

(F.R.), 729, 481, 730, 731 e 483 aventi una superficie complessiva di Ha 07.50.45 e ricadenti nelle zone “H” e “F” dell’attuale Piano di Fabbricazione, alla realizzazione di opere pubbliche ed in particolare alla realizzazione di un parco pubblico;

che il Banco di Sardegna S.p.a., intende favorire tale destinazione cedendo senza corrispettivo in denaro al Comune di Arzachena i predetti terreni, ai quali l’Ufficio Tecnico del Banco di Sardegna S.p.a. ha attribuito un valore di complessivi euro 82.000 (ottantaduemila), riservandosi la proprietà delle



residuearee distinte nel catasto Terreni al foglio 29 con i mappali 479, 727, 728, 466, 720, 721, 725, 469, 464 (stradina), 468 (stradina), 463, 467, 724 e 726 (...)”.

Sempre in sede di soccorso istruttorio, il Comune ha rappresentato al R.U.P. che detta “cessione gratuita e vincolata” da parte del Banco di Sardegna S.p.a. era stata preceduta dalla deliberazione autorizzativa del Consiglio Comunale n. 3, del 18.03.2016, nella quale la massima assemblea elettiva comunale dichiarava “*di accettare la proposta del Banco di Sardegna di cedere gratuitamente senza corrispettivo, in piena ed esclusiva proprietà gli immobili specificati nello schema di contratto di “cessione gratuita” allegato alla presente e di seguito riportati: il terreno della superficie complessiva di mq 75,045 e l’entrostante piccolo fabbricato siti nel Comune di Arzachena, località Cannigione, Li Suari, distinti in parte nel Catasto Terreni al foglio 29 con i mappali 722,723,717, 716, 14, 719, 20.718, 715, 714, 713, 68, 79, 711, 712, 16, 66 (F.R.), 729, 481, 730, 731 e 483; di acquisire detti terreni al patrimonio indisponibile del Comune di Arzachena, col vincolo di destinazione a parco pubblico; di approvare lo schema di contratto di cessione gratuita allegato (...)*”.

Detto atto di “cessione gratuita e vincolata” dei terreni in parola è stato regolarmente trascritto a Tempio Pausania l’11.08.2016, R.G. n. 6610, R.P. n. 4675.

In definitiva, è evidente che il Comune di Arzachena con la predetta “cessione gratuita e vincolata” dei terreni, effettuata dal Banco di Sardegna nel 2016, superando tutte le infrapposte traversie giudiziarie, ha riacquisito la titolarità dominicale di detto compendio immobiliare, già sottratto alla criminalizzata organizzata per effetto del decreto di confisca penale del Tribunale di Roma e già asservito alle finalità istituzionali e sociali del Comune, ed ora ascritto,



nuovamente, al patrimonio indisponibile dell'Ente, come disposto dal Consiglio Comunale nella deliberazione che ha approvato lo schema della "cessione gratuita e condizionata" del Banco di Sardegna. col vincolo indefettibile ed indisponibile della destinazione a "Parco pubblico".

Risultano, pertanto, pienamente soddisfatti i requisiti previsti dall'Avviso pubblico per l'ammissibilità del progetto, trattandosi di un bene immobiliare entrato a far parte del patrimonio della criminalizzata organizzata, ma allo stesso successivamente sottratto in forza di provvedimento ablativo penale e restituito, oggi, al circuito civile e sociale, mediante "cessione gratuita e condizionata" finalizzata all'assegnazione del bene alle finalità pubblicistiche, a favore della collettività, coltivate dal Comune, previa sua allocazione nel patrimonio pubblico indisponibile.

Risultano, inoltre, soddisfatte le richieste di "coerenza" avanzate dal R.U.P. in sede di soccorso istruttorio, avuto riguardo all'omogeneità sussistente, sotto il profilo sostanziale, tra il decreto di confisca penale, l'assegnazione al Comune di Arzachena da parte dell'Agenzia del Demanio (direzione generale beni confiscati) del 2004, l'atto di cessione gratuita e vincolata operata dal Banco di Sardegna nel 2016 e la conseguente trascrizione nei registri immobiliari (2016) con l'indicazione dei relativi mappali).

Lo stesso articolo 5 dell'Avviso pubblico, prevede espressamente che "*Sono (...) ammissibili, a titolo esemplificativo, i progetti orientati ai seguenti scopi (...) utilizzo di beni per fini istituzionali, compresa polizia locale, protezione civile ecc*" in conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 3, lett. c) del D. Lgs 159/2011 e dall'obiettivo specifico 2 della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata dal CIPE con delibera n. 53/2018.

Il progetto presentato dal Comune di Arzachena, pertanto, anche sotto il profilo



funzionale, risponde, pienamente, alle finalità perseguite dall'Avviso Pubblico, protese alla valorizzazione, e reinserimento nel circuito della legalità, a fini sociali ed istituzionali, dei beni sottratti alle mafie.

La dichiarata inammissibilità della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Arzachena è, pertanto, del tutto illegittima ed è tale da ver comportato l'esclusione della stessa dalla valutazione di merito da parte della relativa commissione, ragione per la quale si è invocato l'intervento di Giudice per la riammissione della domanda ai fini della sua valutazione ed inserimento nella graduatoria degli enti "idonei". come esposto nella parte in fatto.

Il Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in data 09.06.2023, hanno pubblicato, sui rispettivi siti istituzionali, l'elenco dei Comuni potenziali beneficiari della preassegnazione II semestre, tra i quali non vi è il Comune di Arzachena.

Detta preassegnazione, a valere sul "*Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023*", e che va ad aggiungersi al finanziamento PNRR, riguarda i Comuni già inseriti nell'elenco degli enti attuatori, che avvieranno le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

E' evidente, pertanto che si tratta di un elenco di potenziali beneficiari che mutua la sua provenienza dall'Elenco dei soggetti attuatori di cui all'ultimo Decreto D.G. dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 55/2023, del 21.03.2023, già fatto oggetto d'impugnazione col II ricorso per motivi aggiunti.

Il Comune di Arzachena, già escluso, illegittimamente, dal predetto elenco dei soggetti attuatori, si vede ora privato della possibilità di beneficiare della seconda preassegnazione, relativa al secondo semestre 2023, per l'avvio delle opere pubbliche indifferibili inerenti il progetto in parola.

Le ragioni dell'illegittimità derivata, che inficia l'elenco impugnato, sono le stesse



che sono state ampiamente esposte nel ricorso principale in riferimento all'elenco dei soggetti individuati come attuatori dei progetti da finanziare con i fondi del P.N.R.R.

Dette ragioni devono intendersi richiamate, trascritte e confermate, anche, in questa sede.

L'esclusione del Comune di Arzachena dall'elenco dei potenziali destinatari della seconda preassegnazione non è sorretta da alcuna motivazione, ragione per la quale si invoca la palese violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990.

E' evidente che in caso di annullamento della dichiarazione di inammissibilità della domanda presentata dal Comune di Arzachena, e di conseguente sua ammissione nell'elenco dei Comuni Attuatori, l'Ente entrerebbe di diritto nella lista dei Comuni beneficiari degli acconti del I e II semestre 2023 per l'avvio delle opere indifferibili da avviarsi a gara entro il mese di dicembre del corrente anno 2023, alla pari degli altri Comuni individuati come soggetti attuatori dei progetti finanziabili con i fondi del PNRR.

Stante il rilevante numero dei Comuni controinteressati (oltre 200) inseriti nell'elenco degli enti potenziali beneficiari della preassegnazione si insta affinché l'ecc.mo T.a.r. del Lazio, Roma, autorizzi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli Enti controinteressati.

P.T.M.

Il Comune di Arzachena, *ut supra* rappresentato difeso e domiciliato, chiede che l'adito T.a.r., previa autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti controinteressati, in accoglimento del presente III ricorso per motivi aggiunti,



voglia annullare gli atti impugnati, con vittoria si spese di lite.

Si insta affinché il T.a.r. adito voglia concedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ossia degli enti indicati come potenziali destinatari della preassegnazione, II semestre 2023, del contributo del fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il contributo unificato dovuto per la presente controversia è pari ad € 650,00.

Si rappresenta che la materia oggetto di controversia attiene all'erogazione di finanziamenti per l'attuazione di progetti finanziati con i fondi del PNRR.

Arzachena, 7 luglio 2023

avv. Stefano Forgiarini